

*Taglio di maturità di pioppete
coltivate ubicate in loc. Golena d'Arno
(quadri F1, E1, D1, C1, G1, N1) e successivo ripristino dei terreni
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*

**TAGLIO DI MATURITA' DI N. 6 QUADRI (F1, E1, D1, C1, G1, N1)
DI PIOPPETA IN LOC. GOLENA D'ARNO, TENUTA DI SAN
ROSSORE, CON VENDITA A MISURA DEL LEGNAME DI
RISULTA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali
Dott. sa for. Francesca Logli

San Rossore, settembre 2022

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI

Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'utilizzazione di pioppete mature poste all'interno della Tenuta di San Rossore con vendita a misura del legname ritratto, compreso l'esecuzione dei conseguenti lavori di ripristino dei terreni interessati tramite diciocatura e livellamento.

Art. 2 - NATURA ED IMPORTO DEI LAVORI

I lavori fanno parte integrante dell'asta pubblica indetta dall'Ente gestore per la vendita in piedi delle pioppete e non costituiscono un onere per l'Amministrazione, poiché i costi dell'intervento verranno a compensarsi con la cessione alla ditta esecutrice, al prezzo di macchiatico offerto, del legname ricavato.

Al fine degli adempimenti amministrativi il valore presunto del presente appalto viene stabilito in € 146.870,88 (centoquarantaseimilaottocentosessanta/88) + IVA di legge.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Gli interventi suddetti, come meglio descritti nella perizia tecnica, consistono nel taglio di circa 3.265 piante di pioppo, ubicate in vari appezzamenti posti in golena d'Arno, corrispondenti ai quadri F1, E1, D1, C1, G1, N1 del piano di coltivazione delle pioppete per una superficie stimata di circa 17,28 ha. Faranno carico alla ditta appaltatrice i conseguenti lavori di ripristino dei terreni interessati, il tutto come meglio evidenziato dal progetto d'intervento. Il materiale legnoso ricavato dal taglio verrà selezionato nelle seguenti tre categorie commerciali:

a- tondo di pioppo bianco con diametro minimo di 20 cm,

b- tondo di pioppo ibrido con diametro minimo di 20 cm,

c- cippato, comprendente le sottomisure e la ramaglia,.

e come tale portato alla pesa per la vendita al prezzo di macchiatico offerto per le due specie (pioppo bianco e pioppo ibrido).

Art. 4 - VARIAZIONI AI LAVORI PREVISTI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nei lavori, all'atto esecutivo, le varianti quali-quantitative che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita degli stessi, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Tutto ciò nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI, IN GENERALE

I lavori dovranno essere eseguiti cercando di creare le minori turbative ambientali possibili. A tal fine si dovranno seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni operative:

- per evitare il compattamento del suolo e lo sconvolgimento degli strati più superficiali dello stesso si dovranno impiegare fuori pista trattatrici con ruote gommate a bassa pressione o mezzi cingolati a pattini lisci e ridurre allo stretto indispensabile le escursioni fuori pista di ogni mezzo pesante, specie nei periodi umidi;

- per evitare dispersioni di sostanze inquinanti tutti i macchinari impiegati dovranno essere in perfetta efficienza ed i rifornimenti dovranno avvenire con le dovute accortezze;

- per ridurre le emissioni nocive i motori dovranno essere sempre in perfetta carburazione e l'olio di lubrificazione delle catene delle motoseghe dovrà essere di tipo vegetale e biodegradabile;
- per ridurre il disturbo dei visitatori della tenuta nessun tipo di lavoro potrà avvenire nei giorni di sabato e domenica e comunque in quelli festivi;
- la sponda, per una larghezza che verrà stabilita dalla D.L., non dovrà essere tagliata;
- per ridurre il disturbo della fauna non potranno essere eseguite lavorazioni notturne, né lavori nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 luglio; i percorsi di andata/ritorno dal cantiere dovranno essere opportunamente concordati con il personale della Tenuta, non ci si potrà inoltrare nel bosco al di là delle aree di lavoro previste; situazioni particolari andranno preventivamente concordate con il personale addetto alla vigilanza dei lavori;
- per ridurre il pericolo di innesco di incendi boschivi durante le lavorazioni non si potranno accendere fuochi al di fuori delle aree assegnate (neppure per la cottura dei cibi) né usare attrezzature che producano scintillii o presentino componenti soggette a surriscaldamento ad immediato contatto col suolo o la vegetazione;
- la percorrenza dei viali dovrà avvenire a bassa velocità ed occupando, salvo il caso di scambio con altri automezzi o di scarsa visibilità, la sede centrale della carreggiata.

Art.6 – TAGLIO PIANTE, MATERIALE LEGNOSO ESBOSCABILE e SISTEMAZIONE FINALE DEI TERRENI

L'intervento riguarderà il completo taglio delle piante presenti nei quadri in questione mediante motosega o altra attrezzatura di taglio.

Per evitare danneggiamenti al suolo, alla viabilità, alle fosse di scolo e agli argini, il materiale dovrà essere esboscato a mezzo cassoni autoportanti o trainati, evitando, quindi, se non per brevissimi tratti l'esbosco a strascico. Tutto il materiale atterrato dovrà essere esboscato, ramaglia e cimali compresi, e avviato all'allestimento per la vendita nei piazzali all'uopo indicati dalla D.L.. Dovrà essere evacuato dalle aree d'intervento e lavorato per essere avviato alla vendita, anche tutto l'altro materiale legnoso che si rinvenisse giacente nelle aree di lavoro.

Una volta terminati i lavori di abbattimento ed evacuazione del materiale di risulta, si dovrà procedere alla esecuzione dei lavori di ripristino delle superfici mediante:

- Trivellatura delle ciocche di pioppo fino alla profondità di 1 ml e scasso del terreno
- Raccolta e smaltimento del materiale legnoso emerso con le lavorazioni

A fine lavori, tutte le aree interessate dal trasporto o accatastamento temporaneo del materiale dovranno essere opportunamente risistemate per eliminare affossature e dossi e nel caso ricaricate con inerti come verrà indicato dalla DL.

Qualsiasi tipo di danno arrecato alle strutture aziendali durante le operazioni di taglio e trasporto dovrà essere risarcito a completo carico della ditta appaltatrice.

Art. 7 – CONSEGNA, CONDOTTA E PROGRESSIONE DEI LAVORI

I lavori verranno consegnati alla ditta da parte del Direttore dei Lavori nominato dall'Amministrazione, mediante apposito verbale di consegna, in cui si farà specifica menzione dello stato di conservazione e funzionalità della viabilità e delle altre opere che verranno ad insistere nelle aree di cantiere.

I lavori dovranno procedere in modo uniforme, avviando il taglio da una estremità dei quadri e procedendo gradualmente nella direzione scelta fino al loro completamento.

In caso di periodi di particolare maltempo che dovesse esporre le strutture aziendali a grave rischio di danneggiamento, la DL potrà disporre la sospensione dei lavori fino al momento in cui lo riterrà opportuno senza che per questo la ditta possa accampare alcuna pretesa di indennizzo.

Al termine dei lavori, dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione di fine lavori, da parte del DL.

Art. 8 – VIABILITA' DI SERVIZIO E ALTRE STRUTTURE AZIENDALI INTERESSATE

La ditta assegnataria avrà la responsabilità della conservazione in perfetta efficienza della viabilità di servizio che verrà impiegata per l'esecuzione dei lavori ed il trasporto del materiale prodotto. A tal fine la suddetta viabilità non potrà essere ostruita né restrinta con il deposito, anche temporaneo, del materiale legnoso proveniente dai diradamenti; le interruzioni temporanee dovute all'atterramento o lo smacchio delle piante dovranno prolungarsi solo per lo stretto indispensabile alla conclusione delle operazioni. Alla fine di ogni giornata lavorativa, comunque, tutte le strade dovranno essere regolarmente percorribili.

Gli eventuali danneggiamenti causati al piano viario dal passaggio dei mezzi operatori o altro, dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente sistemati a cura e spese della ditta esecutrice e sotto la direzione della DL o altra persona da lui delegata. In linea generale i lavori di ripristino riguarderanno: nelle piste a fondo naturale la ricalibratura del piano viario con azione radente di lama apripista ed il ripristino delle opere di regimazione idraulica preesistenti; nelle piste a fondo inghiaiato il riporto di stabilizzato di cava calcarea, con adeguata compattazione ad umido, negli avvallamenti e nelle buche, fino a riottenere le condizioni preesistenti, oltre al ripristino delle altre opere eventualmente danneggiate; nelle strade asfaltate il rifacimento dei tratti di asfalto e delle altre opere danneggiate. Del completamento degli interventi di ripristino dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale di constatazione di fine lavori redatto a norma del precedente art. 7

Si dovrà assolutamente evitare di danneggiare la vegetazione ai lati della pista con urti o struscianti accidentali dei mezzi operatori.

Gli eventuali danneggiamenti che dovessero essere arrecati alle altre strutture aziendali (fosse acquaie, argini, recinzioni, cancelli, piazzali, edifici o altro) dovranno essere integralmente risarciti entro il termine che verrà imposto dalla D.L. e comunque entro il periodo di validità del contratto.

Art. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale, di cui al DM 145/2000.

Art. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale e la perizia tecnica dei lavori elaborata dall'Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Art. 11 – REQUISITI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Alla gara sono ammesse a partecipare le imprese di utilizzazione e/o lavorazione del legno in qualsiasi forma costituite, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. come ditta di lavorazione boschiva o categoria simile, purché non si trovino in alcune delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che soddisfino i requisiti tecnici e di affidabilità e solidità economica appresso elencati.

Requisiti di capacità tecnica richiesti:

a- Esecuzione nell'ultimo triennio di interventi di utilizzazione di pioppete coltivate, per una quantità in numero di piante almeno uguale a quella oggetto del presente appalto;

Requisiti di affidabilità:

b- non aver subito negli ultimi 5 anni sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del CPP, per reati gravi in danno alla Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari commessi o dal titolare, o dall'amministratore delegato, o dal direttore tecnico o da

almeno uno dei soci accomandatari a seconda del tipo di società;

c- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.

Per l'ammissione alla gara le Imprese dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) che dovranno essere dichiarati nel DGUE allegato alla domanda di partecipazione disponibile sul sito dell'Ente Parco www.parcosanrossore.org.

I requisiti tecnici dovranno essere dichiarati al momento della presentazione dell'offerta, specificando i dati del committente e le quantità dei lavori similari svolti; di questi lavori, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovranno essere forniti all'Ente i relativi fogli di referenza.

Nel caso di Associazioni Temporanee d'Impresa, è sufficiente che i requisiti tecnici di cui in precedenza siano posseduti, anche separatamente, dal complesso delle imprese associate.

Art.12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto dell'appalto, da prestare mediante fideiussione, bancaria o assicurativa. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

L'assegnatario dei lavori ha inoltre l'obbligo di costituire una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale (con le stesse modalità suddette), a tutela della perfetta esecuzione delle opere affidategli e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui in precedenza dovranno avere inoltre le caratteristiche di cui al D. lgs 50/2016. Tale garanzia verrà svincolata all'atto dell'emissione da parte del D.L. del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'esecutore dei lavori dovrà versare all'Amministrazione appaltante entro 10 gg dalla emissione del verbale di consegna dei lavori, una somma pari all'importo complessivo offerto, a garanzia del pagamento delle fatture emesse periodicamente dall'Ente Parco, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione sul pagamento del legname; tale cauzione verrà restituita alla ditta all'atto del saldo dell'ultima fattura emessa da parte della stazione appaltante relativamente al presente appalto.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori o insufficienze di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi cagionati nell'esecuzione dei lavori e ciò fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 13 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità della legislazione vigente. Nel caso di subappalto l'aggiudicatario dovrà comunicare a questa stazione appaltante le generalità dell'eventuale ditta subappaltatrice e trasmettere il contratto d'opera stipulato, restando comunque unico responsabile del lavoro nei confronti di questa Amministrazione.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 18, 7° comma della L. 19 marzo 1990, n. 55, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 9, 1° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, 2° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione, a firma del suo legale rappresentate, contenente l'elenco dei dipendenti della ditta stessa che verranno presumibilmente impiegati nella esecuzione dei lavori, unitamente a copia della/e pagina/e del libro matricola contenente/i l'iscrizione dei suddetti lavoratori.

Art. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori seguirà le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 16 - PIANO DELLA SICUREZZA

La ditta, prima dell'inizio dei lavori, è tenuta alla presentazione alla stazione appaltante del *piano operativo di sicurezza* di cui al D. Lgs 81/2008.

Art. 17 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 12 mesi naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di Euro 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del Capitolato generale; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art.26.

Il termine dei lavori verrà verificato dal D.L. e confermata mediante emissione di apposito certificato di ultimazione lavori, comprensivo dell'ultimazione dei lavori di taglio e smacchio del materiale, di ripristino dei terreni interessati e di tutti gli altri interventi che si rendessero necessari per risanare danneggiamenti alle strutture aziendali.

Art. 18 – MODALITA' DI VENDITA DEL LEGNAME E PAGAMENTI

Il legname verrà suddiviso, per ogni specie (pioppo bianco e pioppo ibrido) nei due assortimenti commerciali di tondame da segheria e materiale da cippato e venduto a peso. Devono essere destinati a tondame da segheria tutti i tronchi di diametro medio superiore a 20 cm; il restante tondellame e la ramaglia verranno destinati alla cippatura.

La pesata avverrà esclusivamente sulla pesa posta all'interno della Tenuta, alla presenza del personale

addetto; gli scontrini dovranno essere timbrati e firmati dalla ditta esecutrice ed essere siglati dall'addetto alla pesa. La qualifica dei singoli carichi verrà fatta in contraddittorio fra il personale della Tenuta e quello della Ditta al momento del caricamento e di ciò verrà rilasciato al trasportatore apposito documento da esibire all'addetto alla pesa al momento della pesata del carico; quest'ultimo riporterà a chiare lettere sul DDT la qualifica del carico, così come risulterà dal documento rilasciato al trasportatore. Non potranno essere qualificati né ammessi alla pesata carichi misti.

La stazione appaltante emetterà mensilmente regolare fattura per le quantità di materiale legnoso ricavate dalla ditta esecutrice nel corso del mese precedente e che risulteranno dagli scontrini delle pesate.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento delle fatture ricevute entro 30 gg dalla data di emissione della fattura medesima, a mezzo di bonifico bancario secondo le istruzioni all'uopo impartite dall'ufficio finanze della stazione appaltante.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della fattura verranno contabilizzati, nelle fatture successive, gli interessi di mora di legge.

Art. 19 - COLLAUDO

La collaudazione dei lavori avverrà mediante emissione di Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, contestualmente alla redazione del rendiconto finale entro 60 gg dall'emissione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 8, 14, 18 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.

3) L'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

4) La fornitura e manutenzione di apposito cartello informativo sull'esecuzione dei lavori, da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

5) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

6) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

7) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà alla immediata sospensione delle lavorazioni in attesa che vengano regolarizzate le posizioni; nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per cause imputabili alla ditta appaltatrice, per oltre tre mesi si procederà alla risoluzione d'ufficio del contratto, verrà incamerata la cauzione di cui all'art. 12 ed escussa la garanzia fidejussoria posta a tutela della regolare esecuzione dei lavori.

8) La comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

10) La pulizia quotidiana delle vie di accesso e di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

11) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso

d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

12) L'osservanza scrupolosa delle indicazioni contenute nel Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al precedente art.16. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore e gli altri soggetti preposti alla sicurezza del cantiere, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

13) Entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

14) Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera di cartelli di avviso della presenza del cantiere sulla viabilità di accesso allo stesso e segnali luminosi delle aree di cantiere; nelle aree del cantiere dovranno essere delle apposte le tabelle indicative dei lavori, ai sensi della normativa vigente anche in materia di sicurezza sui cantieri.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

Art. 21 - PROVVEDIMENTO IN CASO DI INADEMPIENZA

Nel caso in cui la ditta assuntrice dei lavori venisse meno, in qualsiasi modo, agli obblighi contrattuali, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ed assegnare i lavori restanti ad altra ditta. In tal caso verrà trattenuta la garanzia di cui all'art. 12, fino alla definitiva liquidazione delle fatture in sospeso ed escussa la garanzia fidejussoria posta a tutela della regolare esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'insolvenza dovesse protrarsi oltre i 15 gg dalla data prevista per il pagamento delle fatture, l'Ente incamererà in via definitiva la cauzione di cui all'art.12, terzo alinea e pretenderà, sull'eventuale rimanente, il pagamento nei modi di legge.

Tutto ciò senza che la ditta appaltatrice possa vantare alcun indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 22 - CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al vigente Capitolato generale d'appalto e alle disposizioni di legge previste in materia.